



Rep.n. del

Delibera n. 1085 del 30.07.2025.

Addendum "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO IN EMERGENZA URGENZA "118" DELLE Po.T.E.S. DELLA ASL DI PESCARA".

Po.T.E.S. di Scafa h.24- Lotto n.2.

Il **Dott. Vero Michitelli**, in rappresentanza dell'Amministrazione
Committente **Azienda Sanitaria Locale di Pescara** (codice fiscale
01397530682), nel contesto del presente atto indicato per brevità come
"Amministrazione", e la **Dott.ssa Sara Fasciano**,

in qualità di Presidente dell'Associazione **Pubblica Assistenza
Bussi Soccorso ODV**, (di seguito Fornitore) con sede in Bussi sul Tirino (PE),
in via Lungo Tirino n.1, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Norme regolatrici

1. L'appalto viene concesso dall'ente committente ed accettato
dall'affidatario sotto l'osservanza piena ed assoluta delle norme,
condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal
presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di
conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne
parte integrante:

- capitolato tecnico;
- offerta tecnica;
- verbale di procedura di gara, con relativi allegati offerta
economica;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

2. dalle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (applicabile "ratione temporis");

3. dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e dalle successive disposizioni che dovessero essere emanate in futuro, con efficacia sui rapporti in corso;

4. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;

5. da quanto stabilito nella convenzione rep.1046/25 del 01.09.2025 che si dà come integralmente riportato.

ART. 2 – Oggetto dell'Addendum contrattuale

1. Il presente addendum ha per oggetto il soccorso sanitario in emergenza urgenza "118" delle Po.t.e.s. della Asl di Pescara.

2. L'affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente addendum e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dell'incarico del suddetto appalto.

ART. 3 – Rimborso spese

1. Il presente articolo annulla e sostituisce l'art.9 della convenzione rep.1046/25 del 01.09.2025.

2. Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., l'OdV avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. La somma corrisposta a titolo di rimborso spese per il Servizio di Emergenza Territoriale 118 (postazione Fissa) non potrà comunque superare l'importo annuale onnicomprensivo di € 195.000,00, per una disponibilità h.24,00.

Le eventuali spese eccedenti il massimale annuo di spesa specificato al precedente capoverso non potranno essere rimborsate in nessun caso e ad alcun titolo e, pertanto, sono considerate inesigibili. Ai fini del riconoscimento delle spettanze, la ASL di Pescara provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere all'OdV, a titolo di acconto, un importo pari all'80% di un dodicesimo del tetto di spesa massimo annuo indicato al comma 1 del presente articolo. A tal fine, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, l'OdV emetterà la fattura elettronica per l'importo di cui al precedente comma, riportando il numero dell'ordinativo NSO emesso dalla ASL.

(Ad esempio, ipotizzando un massimale di spesa annuo di € 120.000,00, la ASL di Pescara corrisponderà mensilmente, a titolo di acconto e previa emissione di fattura da parte dell'OdV, € 8.000,00, pari all'80% di € 10.000,00, ovvero di un dodicesimo del massimale di spesa annuo).

Le fatture di acconto saranno liquidate e pagate previa attestazione di massima, da parte della Struttura SUEM 118, dell'effettivo svolgimento dell'attività da parte dell'OdV nel mese di riferimento, con riserva di recupero delle somme corrisposte e non dovute che dovessero eventualmente emergere in sede di verifica della qualità e della quantità dei

servizi resi, ovvero di verifica della documentazione amministrativo-contabile presentata in sede di rendicontazione.

Con cadenza trimestrale, l'OdV dovrà far pervenire, entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre, apposito Rendiconto delle spese effettivamente sostenute nel corso del periodo di riferimento, sottoscritto dal Legale Rappresentante, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con Delibera del Direttore Generale n.504 del 04.04.2025 secondo il modello a quest'ultimo allegato.

Ai fini della quantificazione delle spese riconoscibili e rimborsabili a titolo di conguaglio, a garanzia del rispetto del massimale di spesa previsto e a tutela della continuità nell'erogazione del servizio, il massimale annuo di spesa, come quantificato al comma 1 del presente articolo, è frazionato in trimestri, con una oscillabilità non superiore al 10% del massimale trimestralizzato. Ne consegue che il riconoscimento di una spesa effettiva trimestrale complessiva superiore del 10% rispetto al massimale trimestralizzato in un determinato periodo, dovrà essere recuperato con una minore spesa effettiva in uno dei trimestri successivi, fermo restando il massimale annuo stabilito al comma 1 del presente articolo che non potrà mai essere superato. *(Riprendendo l'esempio di cui sopra, il massimale di spesa trimestralizzato è pari ad € 30.000,00. Nel I trimestre, ad esempio, potranno essere riconosciute e rimborsate spese fino ad un massimo di € 33.000,00, ovvero il massimale trimestralizzato incrementato dell'oscillabilità del 10%. Qualsiasi spesa ulteriore ad € 33.000,00 non potrà essere riconosciuta e rimborsata. Inoltre, considerato che nell'arco di ciascun anno non potranno essere rimborsate spese per importi complessivamente*

superiori ad € 120.000,00, l'eccedenza di € 3.000,00, rendicontata nel I trimestre, dovrà essere necessariamente recuperata nei trimestri successivi).

Ne consegue che il meccanismo dell'oscillabilità del 10%, applicato al fine di riequilibrare gli effetti conseguenti alla fisiologica variabilità della domanda nel corso di un'annualità, in nessun caso dovrà pregiudicare la corretta esecuzione del servizio da parte dell'OdV per tutta la durata della convenzione, né comportare l'erosione anticipata del massimale di spesa preventivamente stabilito. Una volta acquisito il rendiconto, completo di tutta la documentazione prevista nel sopra citato regolamento, verrà avviato il procedimento di verifica:

- della quantità e della qualità dei servizi resi, da parte del Servizio SUEM 118 dell'Azienda;
- della documentazione amministrativo-contabile presentata in sede di rendicontazione, da parte della Direzione Amministrativa dei PP.OO.

Le spese rendicontate nel trimestre che superino il massimale trimestralizzato, eventualmente aumentato dell'oscillabilità del 10%, non sono riconoscibili né rimborsabili.

L'approvazione del rendiconto e la quantificazione dell'importo rimborsabile avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, completa di tutta la documentazione prevista.

Tale attività consentirà di determinare, previa decurtazione delle somme già liquidate in acconto, la somma dovuta a conguaglio per il trimestre di riferimento.

Il termine di 60 giorni decorrerà dalla data di presentazione della documentazione amministrativo-contabile completa. La mancanza anche di un solo documento comporterà la sospensione del suddetto termine.

Una volta approvato il rendiconto e quantificata la somma rimborsabile a conguaglio, l'OdV potrà emettere la fattura elettronica.

ART. 4- Rinvio a norme di diritto vigente

Per tutto quanto non contemplato nel presente addendum contrattuale, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la S.A. – ASL di Pescara:

Dott. Vero Michitelli _____ (firma digitale).

VERO MICHITELLI
DIRETTORE GENERALE
ASL PESCARA
08/10/2025 12:04:19
GMT+02:00

Per il Fornitore – Pubblica Assistenza Bussi Soccorso ODV:

Dott.ssa Sara Fasciano _____ (firma digitale).

Il Fornitore, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti contenuti nel presente contratto e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

Il Fornitore dichiara altresì di accettare e approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

artt. 1, 2, 3, 4.

Per il Fornitore – Pubblica Assistenza Bussi Soccorso ODV:

Dott.ssa Sara Fasciano _____ (firma digitale).

